

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEDATI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

e col Ministro della Sanità

(RIPAMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1970

Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico
e in quello lattiero-caseario nonché in materia di contabilità
agraria

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge reca disposizioni in attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore zootecnico, quello lattiero-caseario e la contabilità agraria.

Per quanto attiene specificamente al settore del bestiame bovino, il regolamento n. 1975/69, adottato dal Consiglio dei ministri della CEE in data 6 ottobre 1969 ed entrato in vigore l'11 ottobre 1969, ha istituito un regime di premi di macellazione delle vacche da latte e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Detto regolamento — le cui modalità di applicazione sono state stabilite dalla Commissione della CEE con regolamento numero 2195/69 del 4 novembre 1969 — è com-

preso nel quadro delle misure comunitarie volte a ristabilire l'equilibrio del mercato lattiero-caseario e destinate a favorire un più chiaro orientamento dell'allevamento bovino verso la produzione della carne.

Le misure adottate si articolano in due tipi di intervento.

Il primo riguarda la corresponsione di un premio di 200 unità di conto, pari a 125.000 lire, per ogni vacca da latte macellata, fino ad un massimo di dieci capi, da concedersi ai proprietari di più di due vacche che si impegnino a macellare tutte le vacche esistenti nei propri allevamenti e che rinuncino totalmente alla produzione del latte.

Il secondo tipo di intervento riguarda la corresponsione di un premio di 200 unità di conto a capo, per allevamenti con più di dieci

capi, i cui proprietari rinuncino totalmente e definitivamente alla commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Il regolamento comunitario prevede, inoltre, che il premio erogato venga rimborsato per il 50 per cento dalla sezione orientamento del FEOGA, mentre la restante parte è a carico dello Stato membro.

Tanto premesso, l'articolo 1 stabilisce che le modalità per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere i premi di macellazione delle vacche e di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari vengano stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanità. È inoltre disposto che la macellazione delle vacche possa avvenire in tutti i macelli in cui vi sia la presenza di un veterinario ufficiale.

Lo stesso articolo prescrive che gli agricoltori, che non rispettino l'impegno di macellare tutte le vacche da latte di loro proprietà o che non mantengano l'impegno di rinunciare definitivamente alla commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, rimborsino allo Stato il premio ricevuto maggiorato del 50 per cento.

L'articolo 2 stabilisce che all'onere relativo agli interventi concernenti il settore zootecnico si provveda con corrispondente riduzione degli stanziamenti recati dal Piano verde in ordine al fondo di rotazione per la zootecnia.

Ovviamente, allorché la Comunità economica europea rimborserà la quota a suo carico anticipata dall'Italia per gli indicati interventi, il relativo importo sarà fatto affluire al menzionato fondo di rotazione per la zootecnia.

* * *

Con l'articolo 3 si assicura la prosecuzione degli adempimenti relativi al regolamento comunitario n. 79 del 1965 che ha istituito una rete di informazione contabile agricola nei paesi del Mercato comune.

L'obiettivo perseguito dalla Comunità europea è di ottenere delle informazioni comparative sulla situazione delle aziende agricole. Tali informazioni devono servire in

particolare per l'orientamento della politica agricola comune.

L'Italia ha recepito il regolamento comunitario n. 79 del 1965 con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, che conferisce all'Istituto nazionale di economia agraria i compiti di organo di collegamento con la CEE per la rete di informazione contabile, dandogli incarico di promuovere l'impianto e la tenuta della contabilità agricola.

Per il raggiungimento di tale finalità fu assegnato all'Istituto nazionale di economia agraria un contributo annuo di lire 150 milioni. Tale somma si è rivelata del tutto insufficiente per lo svolgimento della complessa attività e per l'aumento, nel tempo, del numero delle aziende da contabilizzare.

L'articolo 3 eleva di 250 milioni il contributo per l'attuazione della rete di informazione contabile agricola italiana.

Ai fini della valutazione della spesa necessaria è da considerare che, a differenza di quanto è riscontrabile in altri Paesi, in Italia non preesisteva un'attività di rilevazione contabile di aziende agrarie.

In effetti, a differenza degli altri Paesi, in Italia si è dovuta far sorgere *ex novo* una apposita organizzazione, i cui costi, andati ben al di là del finanziamento iniziale previsto, fino a raggiungere i 400 milioni rilevatisi necessari, sono anche inferiori alle somme stanziare per la stessa attività e per un numero minore di aziende dagli altri Paesi della Comunità.

Occorre aggiungere, per quanto in particolare riguarda il nostro Paese, che i dati forniti dalla rete di informazione contabile agricola italiana sono essenziali, non esistendo altre forme equivalenti o sostitutive per lo svolgimento di quella attività di assistenza alla gestione agricola verso la quale sempre più si va indirizzando l'intervento pubblico in agricoltura.

Il provvedimento legislativo in esame ha carattere di particolare urgenza in quanto trattasi di dare pratica attuazione a regolamenti comunitari già in vigore anche per il nostro Paese e che dispongono particolari interventi a favore dei produttori italiani interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini della concessione agli agricoltori interessati del premio previsto dagli articoli 1 e 5 del regolamento n. 1975/69 adottato dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 6 ottobre 1969, concernente l'istituzione di un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, con proprio decreto emanato e di concerto con il Ministro per la sanità, le modalità per l'istruttoria delle domande e per l'erogazione dei premi suddetti, da corrispondersi per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura nella misura e alle condizioni previste dal citato regolamento comunitario e dal relativo regolamento d'applicazione n. 2195/69 adottato dalla Commissione delle Comunità europee il 4 novembre 1969.

La macellazione delle vacche, oltre che nei macelli riconosciuti ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1964, n. 433/64, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, può aver luogo in tutti i macelli comunali in cui è assicurata la presenza di un veterinario ufficiale.

Gli agricoltori beneficiari di premi, che non rispettino, entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di concessione dei premi, l'impegno di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 6 del citato regolamento delle Comunità europee n. 1975/69, sono tenuti alla restituzione allo Stato degli importi liquidati, maggiorati della metà.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 6.250 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970.

Art. 2.

All'onere di lire 6.250 milioni di cui al precedente articolo si provvede con una corrispondente aliquota dei mutui da contrarre nell'anno finanziario 1970 ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 ottobre 1966, numero 910, intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera l), della stessa legge, per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il contributo annuale previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, è elevato a lire 400 milioni.

All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente per l'anno finanziario 1970, si provvede con una corrispondente aliquota dei mutui da contrarre nel predetto anno, ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, la autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera c), della stessa legge, per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.